

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2305 DELLA COMMISSIONE**
del 10 dicembre 2015

relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotto da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IM SD142) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 43)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► M1 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/262 della Commissione del 17 gennaio 2024	L 262	1	18.1.2024

▼B**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2305 DELLA COMMISSIONE****del 10 dicembre 2015**

relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotto da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IM SD142) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

▼M1**▼B***Articolo 2***Modifica del regolamento (CE) n. 2148/2004**

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2148/2004, la voce E 1616, Endo-1,4-beta-glucanasi è soppressa.

*Articolo 3***Modifica del regolamento (CE) n. 1520/2007**

Il regolamento (CE) n. 1520/2007 è così modificato:

- 1) l'articolo 5 è soppresso;
- 2) l'allegato V è soppresso.

*Articolo 4***Misure transitorie**

Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 30 giugno 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 31 dicembre 2015 possono continuare a essere immessi sul mercato e a essere impiegati fino a esaurimento delle scorte.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1